

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1270 del 04/03/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. PRO.PA.R SOCIETÀ COOP AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MEUCCI N.7 E ATTIVITÀ DI DEPOSITO E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE CON ANNESSA PALAZZINA UFFICI, SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOC. FORNACE ZARATTINI, VIA CANALA N. 10. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA CON DET - AMB N. 1216/2019 DEL 16/03/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1326 del 04/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno quattro MARZO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **PRO.PA.R SOCIETÀ COOP AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MEUCCI N.7** E ATTIVITÀ DI DEPOSITO E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE CON ANNESSA PALAZZINA UFFICI, SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOC. FORNACE ZARATTINI, VIA CANALA N. 10. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA CON DET - AMB N. 1216/2019 DEL 16/03/2019.

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con **DET – AMB n. 1216/2019 del 13/03/2019** a favore della **PRO.PA.R Società Coop Agricola** (C.F./P.IVA 00383770393), avente sede legale in comune di Ravenna, via Meucci n.7, per l'attività di deposito e manutenzione macchine agricole con annessa palazzina uffici, sita in comune di Ravenna - Loc. Fornace Zarattini, Via Canala n. 10, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza di ARPAE SAC di Ravenna - invariata ;
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale – oggetto di modifica;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.272 del DLgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC Ravenna – invariata.

Vista l'istanza presentata al Comune di Ravenna - Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, dalla **PRO.PA.R. SOC. COOP. AGRICOLA** all'interno del **Procedimento Unico, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b), della L.R. n. 24/2017, per l'approvazione del progetto di realizzazione di nuovo capannone ad**

**uso deposito macchine agricole e palazzina uffici a servizio dell'attività esistente**, acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 169650/2023 del 06/10/2023 (Pratica Sinadoc 35917/2023), relativa alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 1216/2019 del 13/03/2019, sita in Ravenna – Loc. Fornace Zarattini, via Canala n. 10,

Visto che la modifica sostanziale dell'AUA è relativa alla modifica dell'**autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche** (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte V in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- ✓ *DGR n. 2236 del 28 dicembre 2009 e smi* "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006, parte V";
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **8767/2024**, emerge che:

- la Società svolge attività di deposito e manutenzione macchine agricole con annessa palazzina uffici;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato da questa ARPAE al Comune di Ravenna – Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, con nota PG 28339/2024 del 13/02/2024 (sinadoc: 8767/2024);
- ai fini dell'adozione della modifica sostanziale dell'AUA con nota PG.36656/2024 del 26/02/2024 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Ravenna – Servizio Tutela ambiente e Territorio, per la modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali e per la matrice rumore.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della **PRO.P.A.R. SOC. COOP. AGRICOLA** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di deposito e manutenzione macchine agricole con annessa palazzina uffici e che sarà rilasciata dal Comune di Ravenna - Area Pianificazione Territoriale Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, all'interno del Procedimento Unico, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b), della L.R. n. 24/2017;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Determina 2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, adottata con **DET – AMB n. 1216/2019 del 13/03/2019**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della **PRO.PA.R Società Coop Agricola** (C.F./P.IVA 00383770393), avente sede legale in comune di Ravenna, via Meucci n.7, per l'attività di deposito e manutenzione macchine agricole con annessa palazzina uffici, sita in comune di Ravenna - Loc. Fornace Zarattini, Via Canala n. 10, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da questa ARPAE SAC con DET – AMB n. 1216/2019 del 13/03/2019 sopra richiamata.**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza di ARPAE SAC di Ravenna;
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.272 del DLgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC Ravenna

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- ✓ **L'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali - invariato

- ✓ L'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali - modificato
- ✓ L'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – invariato.

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

**6. Relativamente all'Impatto Acustico**, ad attività avviata dovrà essere aggiornato il documento di verifica acustica ai sensi dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica e Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Ravenna.

**Qualora** la Società intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

7. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

8. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica del Comune di Ravenna** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

9. DI DARE ATTO che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di emissione della determinazione conclusiva del Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017 da parte del dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica del Comune di Ravenna, di cui l'AUA costituisce endoprocedimento;

10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

11. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

11. DI TRASMETTERE Copia del presente provvedimento agli uffici del Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio e del Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae ;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

SAC DI RAVENNA  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Ermanno Errani )

## SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

**Dalla documentazione trasmessa durante il procedimento istruttorio, si prende atto che non verrà effettuato l'ampliamento dell'area di lavaggio mezzi, dal quale si originano acque reflue industriali e che lo stato dell'impianto rimarrà invariato rispetto a quanto attualmente autorizzato.**

### Condizioni.

1. Le acque da scaricare in acque superficiali sono acque reflue industriali derivanti dall'attività di coltivazione del fondo; l'insediamento a servizio della cooperativa agricola è destinato a deposito e manutenzione macchine agricole con annessa palazzina uffici.
2. le acque reflue industriali provengono dal lavaggio con acqua delle macchine agricole di proprietà, effettuato al di sopra di una piazzola all'aperto, di dimensioni pari a 20m x 20m, al centro della quale è posizionata una caditoia di raccolta;
3. Le suddette acque raccolte subiscono il trattamento di dissabbiatura e disoleazione, dopodiché immesse nella rete fognaria aziendale e previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, scaricate in acque superficiali attraverso il punto denominato S1;
4. il pozzetto ufficiale di prelevamento è stato individuato nel pozzetto posto a valle dei sistemi di trattamento ed identificato nella planimetria della rete fognaria con la lettera P.

### Prescrizioni

- a) lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs n.152/06 (scarico in acque superficiali);
- b) va eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs n.152/06 (scarico in acque superficiali). I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad ARPAE SAC e APA – Area Est – Servizio Territoriale di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD5, COD, fosforo totale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto ammoniacale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, tensioattivi totali, ferro, rame, zinco, nichel, piombo, cadmio;
- c) va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAC e APA – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna;
- e) il pozzetto ufficiale di campionamento delle acque reflue industriali, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.
- f) la planimetria della rete fognaria denominata “Planimetria rete fognaria – Stato attuale” Agosto 2023 Rev.02 del 14/01/2024 e la “Planimetria rete fognaria – Stato Modificato” Agosto 2023 Rev.02 del 27/01/2024 costituiscono parte integrante della presente AUA.

**SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE****Condizioni**

1. le acque da scaricare sono acque reflue domestiche in acque superficiali (scolo Canala) derivanti dai servizi igienici presenti presso l'attività.
2. La ditta, nell'ambito del procedimento unico art. 53 L.R. 24/2017, ha presentato la domanda di modifica sostanziale dell'AUA n.1216/2019 del 13/03/2019, a seguito della modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

**STATO DI PROGETTO**

- La progettazione presentata riguarda la costruzione di un nuovo edificio ad uso rimessaggio di mezzi agricoli (Capannone G) e l'ampliamento della palazzina uffici con annessa una sala conferenze da 80 posti (Capannone B).
- La ditta dichiara che i piazzali in asfalto oggetto dell'ampliamento, così come gli esistenti, non sono soggetti allo sporco in quanto utilizzati per il solo transito dei mezzi in ingresso ed in uscita dallo stabilimento. Per tale motivazione la ditta valuta che **le acque meteoriche di dilavamento da essi derivanti siano escluse dal campo di applicazione delle D.G.R. n. 286/05 e n. 1860/06**, e scaricate in acque superficiali (scolo Canala), previo passaggio dalla vasca di laminazione.

**STATO DI PROGETTO/STATO DI FATTO**

1. Di seguito si illustra sia lo stato di fatto che lo stato di progetto relativo agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali.
2. La ditta precisa che dei 40 addetti complessivi indicati in calce alla domanda di modifica dell'AUA, presso il centro aziendale di via Canala sono presenti n.18 addetti amministrativi e n.2 addetti al reparto di riparazione, mentre i restanti addetti sono distribuiti presso altri centri aziendali della stessa cooperativa.
3. In merito all'edificio D (ex abitazione custode), la ditta dichiara che l'immobile non è più abitato ed è ad oggi adibito ad uso archivio (è aperta una posizione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna per la gestione dei documenti cartacei) con annesso refettorio per consumare i pasti in modo saltuario.

**Calcolo AE Stato di Progetto/Stato di Fatto**

Edificio	Uso	n. Addetti	AE	Stato
Capannone A	Rimessa mezzi Agricoli	0	0	esistente
Capannone B	Uffici + Sala Conferenze	18+80= 98	6+4= 10	ampliamento
Capannone C (servizio igienico)	Riparazione mezzi agricoli	2	1	esistente
Fabbricato D	Archivio + refettorio	0	2	esistente
Capannone E	Rimessa mezzi Agricoli	0	0	esistente
Capannone G	Rimessa mezzi Agricoli	0	0	nuovo

**TOT = 13**

#### **Capannone A (esistente – rimessa di mezzi agricoli) – Stato di Fatto**

non presenta scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali.

#### **Capannone E (esistente – rimessa di mezzi agricoli) – Stato di Fatto**

non presenta scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali.

#### **Capannone G (nuovo – rimessa di mezzi agricoli) – Stato di Progetto**

non presenta scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali.

#### **Capannone C (1 AE) esistente – Stato di Progetto**

- Le acque reflue domestiche derivanti dal wc vengono preventivamente trattate all'interno di n.1 fossa Imhoff della capacità di 1300 lt (Edilimpianti mod. Imhoff 1700), dopodiché inviate ad un filtro batterico anaerobico dimensionato con volume della massa filtrante di 3,3 mc e altezza di 1,50 mt (Edilimpianti mod.FBANC03A).
- Le acque saponate, prima della loro immissione nella linea recapitante le domestiche (Imhoff e filtro batterico anaerobico), vengono trattate in appositi degrassatori, e successivamente vengono scaricate nello scolo Canala attraverso il **punto di scarico denominato S1**, unitamente alle acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi agricoli ed alle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai piazzali/tetti.

#### **Fabbricato D (2 AE) esistente – Stato di Progetto**

- Le acque reflue domestiche derivanti dai wc vengono preventivamente trattate all'interno di n.1 fossa Imhoff della capacità di 1300 lt (Edilimpianti mod. Imhoff 1700), dopodiché inviate ad un filtro batterico anaerobico dimensionato con volume della massa filtrante di 3,3 mc e altezza di 1,50 mt (Edilimpianti mod.FBANC03A).
- Le acque saponate, prima della loro immissione nella linea recapitante le domestiche (Imhoff e filtro batterico anaerobico), vengono trattate in appositi degrassatori, e successivamente vengono scaricate nello scolo Canala attraverso il **punto di scarico denominato S2**, unitamente alle acque reflue domestiche derivanti dal Capannone B ed alle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai piazzali/tetti.

#### **Capannone B (5 AE) – Stato di Fatto**

- Le acque reflue domestiche derivanti dai wc vengono preventivamente trattate all'interno di n.1 fossa Imhoff della capacità di 1300 lt (Edilimpianti mod. Imhoff 1700), dopodiché inviate ad un filtro batterico anaerobico dimensionato con volume della massa filtrante di 3,3 mc e altezza di 1,50 mt (Edilimpianti mod.FBANC03A). Le acque saponate, prima della loro immissione nella linea recapitante le domestiche (Imhoff e filtro batterico anaerobico) vengono trattate in appositi degrassatori.
- Le acque reflue domestiche così trattate, vengono scaricate nello scolo Canala attraverso il **punto di scarico denominato S2**, unitamente alle acque reflue domestiche derivanti dal Fabbricato D ed alle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai piazzali/tetti.

#### **Capannone B (10 AE) oggetto di ampliamento – Stato di Progetto**

- Il presente “fabbricato” è oggetto di ampliamento e pertanto i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche attualmente esistenti, verranno sostituiti con dei sistemi adeguati in ragione degli AE serviti, così come previsto dalla D.G.R. n. 1053/03.

- Le acque reflue domestiche derivanti dai wc verranno preventivamente trattate all'interno di un Trivalente aerobico (Edilimpianti mod. TRAEC04AL), costituito da n.1 fossa Imhoff della capacità di 2500 lt (Edilimpianti mod. Imhoff 1700), dopodiché inviate ad un filtro batterico aerobico dimensionato con volume della massa filtrante di 6,68 mc e altezza di 1,50 mt. A valle del filtro batterico aerobico è prevista l'installazione di un'ulteriore fossa Imhoff della capacità di 1300 lt (Edilimpianti mod. Imhoff 1700). Le acque saponate, prima della loro immissione nella linea recapitante le domestiche (Imhoff e filtro batterico aerobico) vengono trattate in appositi degrassatori. Le acque reflue domestiche così trattate, vengono scaricate nello scolo Canala attraverso il **punto di scarico denominato S2**, unitamente alle acque reflue domestiche derivanti dal Fabbricato D ed alle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai piazzali/tetti.
- In base a quanto sopra esposto, i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività (stato di fatto e stato di progetto), rispettano i criteri fissati dalla tabella B della D.G.R. n. 1053/03 e i dimensionamenti degli stessi rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti.

### **Prescrizioni**

1. deve essere inviata via PEC, al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna e ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale di Ravenna, **una comunicazione attestante la fine lavori relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti dal Capannone B oggetto di ampliamento;**
2. gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche quali pozzetti degrassatori, fosse Imhoff, filtri batterici anaerobici e filtro batterico aerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. la planimetria della rete fognaria denominata "Planimetria rete fognaria – Stato attuale" Agosto 2023 Rev.02 del 14/01/2024 e la "Planimetria rete fognaria – Stato Modificato" Agosto 2023 Rev.02 del 27/01/2024 costituiscono parte integrante della presente AUA.





**Emissioni in atmosfera di carattere generale – ACG –  
(ai sensi dell'art.272 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

- La Ditta PRO.PA.R. Soc. Coop Agricola svolge servizi per aziende agricole in Comune di Ravenna, Via Canala, n.10;
- le emissioni in atmosfera derivano da operazioni di saldatura svolte nell'officina. La Ditta dichiara che l'attività di saldatura è estremamente saltuaria (circa 1 h/settimana per 5 gg/mese) e il consumo di materiale per saldatura viene stimato in circa 1000 kg/anno;

**Limiti:****PUNTO DI EMISSIONE E1 –SALDATURA**

Portata massima	1550	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	saltuaria	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**Prescrizioni:**

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
3. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino

funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- o la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
4. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
  5. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
  6. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
  7. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi di misura</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub>	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

(determinazione della concentrazione in massa)	
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N <sub>2</sub> O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> ) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH <sub>4</sub> )	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico);

	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

**I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non
- superiore al 30% del risultato;

**Le difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**8. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

**9. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente

in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

**10. Per** i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

**11. DI indicare per i controlli** che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta è tenuta ad annotare, su un **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo:

- **il consumo di filo e/o elettrodi per saldatura con cadenza almeno mensile.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**